

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Direttore Dott.ssa Elisa Montanari

Prot. n°

Ravenna, 31 luglio 2026

Spett.li ⇒ ♦ **Org.di produttori “Baiona viva” Soc.Coop.**
♦ **STUDIO PAPPI Rag.Antonino e Dott.ssa Catia**

- ♦ P.M.P. “La Romagnola” Soc. Coop.
- ♦ Nuovo Conisub Coop Cons.
- ♦ CO.M.RA. Soc. Coop. a r. l.
- ♦ Ulisse di Barberini Gabriele e Loris S.n.c.
- ♦ FUTURO del MARE Soc. Coop.
- ♦ LA FENICE Soc. Coop. a r. l.
- ♦ GEOMAR Soc. Coop.

- ♦ Regione Emilia Romagna – Assessorato alla sanità e politiche sociali e dell’integrazione - Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica
- ♦ Regione Emilia Romagna – Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna
- ♦ Sindaco del Comune di Ravenna
- ♦ Sindaco del Comune di Cervia
- ♦ Dipartimenti di sanità pubblica delle Az. AUSL dell’Emilia Romagna
- ♦ Ministero della Salute - Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
- ♦ Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano

per conoscenza ⇒

Oggetto: divieto temporaneo di raccolta dei molluschi bivalvi (*Ruditapes spp*)

Si trasmette allegato il provvedimento di **DIVIETO TEMPORANEO DI RACCOLTA** dei molluschi bivalvi (*Ruditapes spp*) dell’ area di produzione classificata e denominata :

BAI- PIALASSA BAIONA

Direttore
Dott.ssa Elisa Montanari





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Direttore Dott.ssa Elisa Montanari

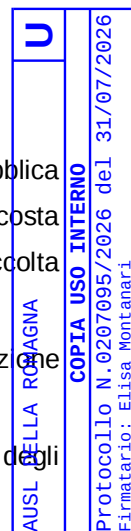
Prot. _____

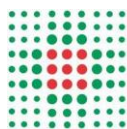
Ravenna 31/07/2026

**IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA
Igiene degli alimenti di origine animale
dell'A.U.S.L. della ROMAGNA – Ambito di RAVENNA**

- Visto il Regolamento CE 178/02;
- Visto il Regolamento CE 852/04;
- Visto il Regolamento CE 853/04;
- Visto il Regolamento UE 625/2017;
- Visto il regolamento d'esecuzione UE 627/2019
- Visto il Regolamento CE 2073/05;
- Vista l'intesa Governo- Regioni rep. 79/CSR del 08/07/2010;
- Visto il D.L.vo 193/07;
- Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica 22 febbraio 2021, N. 3077 relativa alla classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi
- Vista la Determina 13959 dell'11/08/2020, del Direttore Generale del Servizio di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna;
- Vista la Determina n. 16438 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinari ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna;
- Visto il Rapporto di Prova predisposto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna – sezione di Forlì, da cui risulta che i molluschi bivalvi (*Ruditapes spp*) prelevati da questa Unità Operativa in data 28.07.2026 presso le stazioni di monitoraggio allo scopo individuate, hanno evidenziato presenza di *Escherichia coli*, superiori ai limiti fissati dal Reg. 853/2004 (CE) e dal Reg. 2073/2005 (CE), come di seguito specificato:

Codice	Zona	Rapporto di prova	ESITO
BAI- PIALASSA BAIONA		N° 2026/161840	<i>E. coli</i> 18.000 MPN/100 gr <i>Salmonella spp</i> ASSENTE





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Direttore Dott.ssa Elisa Montanari

DISPONE

Il divieto di raccolta e vendita dei molluschi bivalvi vivi (*Ruditapes spp*) nella seguente zona di produzione classificata e denominata:

BAI- PIALASSA BAIONA

Gli operatori del settore alimentare che, a far data dal **28.07.2026**, abbiano raccolto o commercializzato molluschi prelevati nell' area di cui sopra, sono tenuti ad attivare le procedure per il ritiro/richiamo dal mercato dei prodotti stessi, conservando evidenza delle azioni intraprese a disposizione dell'Autorità competente.

Sono incaricati del controllo del presente provvedimento tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P.

La revoca del presente provvedimento avverrà previa verifica delle condizioni d'idoneità igienico sanitaria delle zone di produzione previste dalla normativa vigente, accertate mediante il monitoraggio realizzato da questa Unità Operativa.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elisa Montanari